

Ulteriore differimento dei termini di entrata in vigore della norma che consente al cittadino straniero di utilizzare le autocertificazioni nei casi in cui le disposizioni contenute nel Testo Unico Immigrazione e nel Regolamento di attuazione prevedano in modo esplicito, l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

L'**art. 2 comma 1 del DL 198/2022 (cd. Decreto Milleproroghe)** ha differito al 31 dicembre 2023, l'entrata in vigore della norma che consente ai cittadini stranieri di poter utilizzare l'autocertificazione nei casi in cui il Testo Unico Immigrazione e il Regolamento di attuazione (Dpr 394/1999) prevedano esplicitamente l'esibizione e/o la produzione di determinati documenti per gli adempimenti burocratici. È dal 2012 che questo termine viene spostato nel tempo.

Di seguito le norme in questione.

Art. 2 comma 1 del DL 198/2022

All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

Art. 17 DL 5/2012 conv. Legge 35/2012 come modificato dall'art. 2 DL 198/2022

"...4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le parole: ", fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" sono soppresse.

***4-ter.** All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, e successive modificazioni, le parole: ", fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti" sono soppresse.*

4-quater.** Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal **31 dicembre 2022 31 dicembre 2023.